

CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE RICEZIONE E TRASMISSIONE DELL'ISEEU PARIFICATO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA AVENTI REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO PER NUCLEI FAMILIARI NON RESIDENTI IN ITALIA

Tra

l'Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia, (CF 98007650173) rappresentata dalla Direttrice Generale – Dott.ssa Monica Bonfardini

e

il CAAF/CAF _____, con sede in _____, (c.f. _____) in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale rilasciata in data _____ dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentata dall'Amministratore Unico _____ nato/a a _____, il _____, firma digitale intestata a _____, rilasciata da _____ cod. ident. _____ valida fino al _____ e non revocata elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede del CAAF/CAF _____

PREMESSO

Che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR 25 luglio 1997 n. 306 “le università graduano l'importo dei contributi universitari secondo criteri di equità in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto utilizzando metodologie adatte a garantire un'effettiva progressività anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3”;

Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche;

Che il DPCM 9 aprile 2001 concernente “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, disciplina i criteri per la determinazione delle condizioni economiche dello studente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

Che il decreto legislativo N° 68 del 2012 prevede la fruizione dei servizi universitari sulla base delle condizioni economiche dello studente come individuate dall'indicatore della situazione economica equivalente;

Che il DPCM 5 dicembre 2013 numero 159 concernente “la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” non ha tenuto conto, nelle modalità di calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, della situazione degli studenti con nucleo familiare residente all'estero;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1: oggetto della Convenzione

Il servizio sarà erogato esclusivamente agli studenti aventi redditi e/o patrimoni all'estero per nuclei familiari non residenti in Italia, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge n° 40/98, al DPR 394/99 art. 46 e al D.L. 68/12 comma 5.

Il servizio a cura dei CAAF/CAF è finalizzato sia all'inserimento degli studenti nella fascia di reddito per il pagamento di tasse e contributi universitari, sia alla partecipazione degli studenti ai concorsi per borsa di studio e servizi del Diritto allo Studio.

Il servizio, svolto presso la/le sede/i del CAAF/CAF individuato, deve essere garantito con continuità e per tutti gli aspetti previsti dal presente avviso anche nei mesi di luglio e agosto, per richieste effettuate in presenza o da remoto dagli studenti, nonché con tempi e modalità che permettano ai richiedenti il rispetto delle scadenze previste dall'Ateneo, salvo inadempienze da parte degli stessi non imputabili agli uffici CAAF/CAF.

Dovrà inoltre prevedere per coloro che risiedono al di fuori del territorio italiano:

- **la redazione della certificazione sulla base dei documenti previsti dalla normativa nazionale ed inviati dal richiedente quale allegato ad una mail, nonché l'interlocuzione con il richiedente via email, così da consentire l'emissione dell'ISEUU parificato prima dell'arrivo in Italia (questo servizio deve essere garantito almeno da 1 sede del CAAF/CAF convenzionato);**
- la possibilità di procedere, **anche in assenza di codice fiscale**, ad acquisire da remoto tramite mail la documentazione richiesta per la produzione dell'attestazione ISEEU parificato. Resta inteso che, all'arrivo in Italia, gli studenti dovranno acquisire il codice fiscale ed inviarlo all'Ateneo e al CAAF/CAF;
- la garanzia di un presidio in grado di fornire **in lingua inglese assistenza da remoto (email/telefono), in particolare nel periodo luglio-agosto.**

L'attestazione rilasciata dal CAAF/CAF al fine della valutazione della condizione economica e patrimoniale sarà redatta sulla base della seguente apposita documentazione (salvo particolari categorie di studenti che verranno indicate ai CAAF con separata comunicazione) – e ogni altro dato che il CAAF/CAF ritenga opportuno richiedere - rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni detenuti, tradotta in lingua Italiana o inglese e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese di origine, considerando il cambio medio dell'anno solare di riferimento (secondo anno solare precedente la presentazione della DSU):

- codice fiscale (non obbligatorio; da allegare qualora già rilasciato)
- carta di identità o passaporto in corso di validità;
- documento attestante la composizione del nucleo familiare;
- redditi di ciascun componente il nucleo familiare, riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU;
- immobili posseduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresa l'abitazione principale, posseduti al 31/12 del secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, con l'indicazione dei metri quadri e valutati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadro;
- eventuale attestazione di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare;
- attestazione relativa al patrimonio mobiliare posseduto al 31/12 del secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (conti correnti, titoli, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);
- eventuale attestazione ISEE per redditi e patrimoni posseduti e prodotti in Italia;

- attestazione relativa a borse di studio, anche non soggette a tassazione, percepite nel corso dell'anno d'imposta di competenza;
- eventuale altra documentazione richiesta dal CAAF/CAF.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato estero in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli studenti stranieri provenienti dai "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo", di cui al DM n. 176 del giorno 24 febbraio 2026 e s.m.i, saranno inseriti d'ufficio nella "prima fascia" sia per il pagamento di tasse e contributi universitari che per la partecipazione ai concorsi per borsa di studio e servizi del Diritto allo Studio. Questi studenti non devono pertanto produrre ISEEU Parificato, qualora non siano presenti nel nucleo familiare percettori di reddito in Italia. Sono da ritenersi al di fuori dalla seguente convenzione.

Il CAAF/CAF ha individuato come unico referente nei confronti dell'Università degli studi di Brescia per l'esecuzione del servizio, l'invio delle pratiche e per ogni altro rapporto derivante dalla presente convenzione la seguente sede CAAF/CAF:

- denominazione della sede: _____
- nominativo della persona incaricata: _____
- indirizzo completo: _____
- riferimenti telefonici: _____
- riferimento e-mail: _____

Articolo 2: Descrizione delle attività oggetto della convenzione

Le attività oggetto della convenzione sono:

- assistenza ai fini della compilazione e rilascio della scheda raccolta dati per indicatore parificato universitario (allegato 1), a favore di tutti gli studenti dell'Università degli studi di Brescia che abbiano redditi e patrimoni prodotti all'estero e detenuti da familiari non in possesso di codice fiscale italiano;
- trasmissione telematica di un file (allegato 2) di sintesi all'Università degli Studi di Brescia;
- eventuale trasmissione telematica tramite un tracciato da definirsi durante il corso di validità della presente convenzione.

Il CAAF/CAF garantisce ogni necessaria verifica sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte dell'Università per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Sono a carico del CAAF/CAF tutti gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità, al lavoro stesso;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine del lavoro, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
- disponibilità di attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, compresa la trasmissione telematica dei dati;
- custodia e segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy;
- ogni altro onere relativo all'esecuzione e alla responsabilità del servizio.

Articolo 3: Periodo di consegna delle dichiarazioni sostitutive uniche

Gli studenti potranno effettuare la richiesta per l'elaborazione dell'Indicatore Parificato Universitario entro il 31 dicembre di ogni anno ricompreso nella presente convenzione, fatta salva diversa comunicazione da parte dell'Università.

Eventuali deroghe a tale data saranno comunicate dall'Università.

Articolo 4: Trasmissione dei dati all'Ateneo

La trasmissione dei dati è richiesta tramite un file CSV (allegato 2), da inviare tramite email all'indirizzo iseup@unibs.it (vedere Bando) contenente le seguenti informazioni:

Cognome - Nome del richiedente – Codice fiscale (non obbligatorio; qualora già rilasciato) – Valori ISEEU e ISPEU parificati – Scala di equivalenza - “data di presentazione” nel formato gg/mm/aaaa.

Il primo invio dei dati dovrà essere effettuato il giorno **27/07/2026**; i successivi invii avverranno con cadenza non superiore ai 15 giorni (salvo necessità concordata).

I dati relativi alle dichiarazioni sostitutive consegnati dagli studenti entro il 31 DICEMBRE essere inviati dai CAAF/CAF entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 5: Corrispettivo e fatturazione

Per le attività di cui alla presente convenzione verrà corrisposto al CAAF/CAF l'importo di € 20,00 + IVA per ogni attestazione prodotta.

È fatto obbligo al CAAF/CAF di non chiedere né compensi né rimborsi al singolo studente per le pratiche elaborate.

La sede CAAF/CAF referente di cui all'art. 1 emetterà una fattura elettronica, entro il 15 gennaio per le domande elaborate nell'anno solare precedente.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Articolo 6: Copertura assicurativa

Il CAAF/CAF garantisce, tramite polizza assicurativa, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

Articolo 7: Obblighi

L'Università degli studi di Brescia si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAAF/CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione.

Il CAAF/CAF si impegna a comunicare tempestivamente all'Università degli studi di Brescia eventuali variazioni dei dati comunicati, in particolare relativi all'allegato 3 (sedi CAAF).

Articolo 8: Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Articolo 9: Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 30/06/2026 e per gli Anni Accademici 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030.

Articolo 10: Recesso

L'Università degli studi di Brescia potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo preavviso da comunicarsi almeno 45 giorni prima. Resta inteso che sarà liquidato a favore del CAAF/CAF quanto prestato fino al momento del recesso.

Allegato 1 (scheda raccolta dati per indicatore parificato universitario)

Allegato 2 (modello file trasmissione dati di sintesi)

Allegato 3 (indirizzi CAAF/CAF abilitati all'elaborazione dell'ISEUP)

Allegato 4 (richiesta iscrizione)

Allegato 5 (documentazione per studenti stranieri)

Allegato 6 (convenzione)

Allegato 7 (DM n. 176 del giorno 24 febbraio 2026)

Università degli Studi di Brescia
F.to Digitalmente
La Direttrice Generale
Dott.ssa Monica Bonfardini

CAAF/CAF
F.to Digitalmente
L'Amministratore Unico